



2024/0006(COD)

13.2.2024

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale  
(COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Dennis Radtke

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	41



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale  
(COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0014),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0012/2024),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
  - visto il parere del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il

*Emendamento*

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il

rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che le loro conseguenze si ripercuoteranno sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che le loro conseguenze si ripercuoteranno sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. ***Inoltre, dovrebbero essere contemplati anche i casi in cui le misure prese in considerazione dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.*** Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È

#### *Emendamento*

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È

opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa la loro libertà di concordare che alcune ***o tutte le*** riunioni si svolgano in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa la loro libertà di concordare che alcune riunioni si svolgano in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) Anche durante il funzionamento del comitato aziendale europeo possono sorgere incertezze e controversie riguardanti la copertura di alcune spese e l'accesso a determinate risorse. Conformemente al principio dell'autonomia delle parti, è opportuno prevedere che determinati tipi di risorse finanziarie e materiali siano stabiliti specificamente dall'accordo relativo al comitato aziendale europeo, ossia la possibilità di ricorrere a esperti, ad esempio in campo tecnico o giuridico, e la copertura degli onorari degli esperti e delle spese legali, comprese le spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. L'accordo dovrebbe disciplinare anche l'erogazione di opportune attività di formazione per i membri del comitato aziendale europeo e la copertura delle relative spese, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2009/38/CE.

##### *Emendamento*

(9) Anche durante il funzionamento del comitato aziendale europeo possono sorgere incertezze e controversie riguardanti la copertura di alcune spese e l'accesso a determinate risorse. Conformemente al principio dell'autonomia delle parti, è opportuno prevedere che determinati tipi di risorse finanziarie e materiali siano stabiliti specificamente dall'accordo relativo al comitato aziendale europeo, ossia la possibilità di ricorrere a esperti, ad esempio ***rappresentanti di un sindacato riconosciuto a livello comunitario, esperti*** in campo tecnico o giuridico, e la copertura degli onorari degli esperti e delle spese legali, comprese le spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. L'accordo dovrebbe disciplinare anche l'erogazione di opportune attività di formazione per i membri del comitato aziendale europeo e la copertura delle relative spese, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) I dati dimostrano che l'avvio dei negoziati viene talvolta ritardato oltre il periodo di sei mesi stabilito dalla direttiva 2009/38/CE. In alcuni casi, la direzione non prende iniziative né si rifiuta espressamente di avviare negoziati a seguito di una richiesta di istituzione di un comitato aziendale europeo. È quindi opportuno precisare che le prescrizioni accessorie di cui alla direttiva 2009/38/CE si applicano qualora la prima riunione della delegazione speciale di negoziazione non sia convocata entro sei mesi dalla richiesta di istituire un comitato aziendale europeo, a prescindere dal fatto che la direzione centrale rifiuti espressamente o meno l'avvio di negoziati.

#### *Emendamento*

(11) I dati dimostrano che l'avvio dei negoziati viene talvolta ritardato oltre il periodo di sei mesi stabilito dalla direttiva 2009/38/CE. In alcuni casi, la direzione non prende iniziative né si rifiuta espressamente di avviare negoziati a seguito di una richiesta di istituzione di un comitato aziendale europeo. È quindi opportuno precisare che le prescrizioni accessorie di cui alla direttiva 2009/38/CE si applicano qualora la prima riunione della delegazione speciale di negoziazione non sia convocata entro sei mesi dalla richiesta di istituire un comitato aziendale europeo, a prescindere dal fatto che la direzione centrale rifiuti espressamente o meno l'avvio di negoziati, ***o qualora, 18 mesi dopo la data di tale richiesta, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione non siano riuscite a conseguire un accordo.***

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i

#### *Emendamento*

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i



rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. Quando condivide informazioni in via riservata, la direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una motivazione ragionevole. La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. ***Ciò non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui i membri del comitato aziendale europeo decidono di divulgare informazioni ai comitati aziendali nazionali o locali, che possono incidere sulla situazione dei lavoratori.*** Quando condivide informazioni in via riservata, la direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una motivazione ragionevole ***basata su criteri oggettivi.*** La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo ***da*** consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono

#### *Emendamento*

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo ***incisivo e tempestivo, al fine di*** consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai

ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che **quest'ultima adotti** la **sua** decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del diritto.

rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale **o da un altro organo competente dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie**, prima che **questi ultimi adottino** la **loro** decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del diritto. **In tale contesto, è importante garantire che le imprese o i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie possano prendere decisioni in modo efficace.**

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis) In caso di disaccordo sull'opportunità di avviare una procedura di informazione o consultazione, mancano orientamenti su come risolvere gli effetti negativi che tali disaccordi potrebbero avere sui membri del comitato aziendale europeo e sui rappresentanti dei lavoratori. Pertanto, in caso di controversia sull'opportunità di avviare una procedura di informazione e consultazione, la direzione centrale dovrebbe fornire per iscritto motivazioni debitamente motivate, specificando i motivi per cui le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione e consultazione non sono applicabili.**

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 ter)** *Nell'ambito di una procedura di informazione e consultazione, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto possono chiedere assistenza e consulenza a esperti di loro scelta, quali i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti dovrebbero poter partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. Inoltre, gli Stati membri possono fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.*

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti, ***inclusi rappresentanti dei lavoratori, membri della delegazione speciale di negoziazione e membri del comitato aziendale europeo,***

opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva, ***incluso il diritto di costituire e aderire a sindacati***. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti. ***Tuttavia, i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero usufruire di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e dalle prassi vigenti nel paese in cui sono impiegati.***

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni ***pecuniarie***. ***Potrebbero*** inoltre essere previsti anche altri tipi di

#### *Emendamento*

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso ***purtroppo*** le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive, ***efficaci o proporzionate***. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni ***finanziarie***.

sanzioni. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni **pecuniarie** dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione.

**Dovrebbero** inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni, **comprese le procedure amministrative e giudiziarie. In linea con il diritto e le prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di chiedere un'ingiunzione preliminare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità competenti, per una sospensione temporanea dell'attuazione delle decisioni della direzione, fino a quando non abbia avuto luogo una procedura di informazione e consultazione al pertinente livello di direzione e rappresentanza e in modo tale da consentire una risposta motivata da parte della direzione centrale, conformemente alla presente direttiva.** Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni **finanziarie** dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione **e dovrebbero basarsi sulle sanzioni amministrative di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE)2016/679.**

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 19

*Testo della Commissione*

**(19) Le imprese che hanno concluso un accordo relativo all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori prima del 23 settembre 1996, ossia prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio<sup>7</sup>,**

*Emendamento*

**soppresso**

*sono esentate dall'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE. Gli organi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori istituiti in virtù di tali accordi sono stati creati e continuano a operare al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La direttiva 2009/38/CE non accorda ai lavoratori delle imprese esentate la possibilità di invocare le disposizioni per richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, per motivi di chiarezza del diritto, parità di trattamento ed efficacia, i lavoratori e i loro rappresentanti in tutte le imprese o in tutti i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie dovrebbero, in linea di principio, avere il diritto di richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Quasi 30 anni dopo l'istituzione a livello di UE del primo quadro legislativo recante prescrizioni minime in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, i suddetti motivi prevalgono sulle considerazioni riguardanti la continuità degli accordi preesistenti che hanno inizialmente motivato l'esenzione. Tale esenzione dovrebbe dunque essere abolita.*

---

<sup>7</sup> *Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/45/oj>).*

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) Dopo oltre 25 anni dall'adozione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, molti accordi precedenti alla direttiva sono ancora in vigore e non sono stati adeguati alle prescrizioni della direttiva 2009/38/CE. È fondamentale che tutti gli accordi relativi al comitato aziendale europeo siano soggetti agli stessi diritti e agli stessi obblighi, onde assicurare la parità di trattamento dei lavoratori, l'accesso all'applicazione di norme unionali rigorose e la certezza del diritto. Al fine di creare parità di condizioni per quanto riguarda le norme che disciplinano il funzionamento dei comitati aziendali europei, gli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere applicabili a tutti gli accordi relativi ai comitati aziendali europei e a tutti gli accordi relativi a una procedura di informazione e consultazione conclusi a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. Tutti gli accordi conclusi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE e gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6 della direttiva 94/45/CE, firmati o riveduti tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva senza alcun obbligo di rinegoziazione.**

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 20

*Testo della Commissione*

*(20) In base alle medesime considerazioni, le stesse prescrizioni minime dovrebbero inoltre applicarsi a tutte le imprese di dimensioni comunitarie che dispongono di comitati aziendali europei operanti a norma della direttiva 2009/38/CE e a quelle nelle quali è stato firmato o riveduto un accordo relativo al comitato aziendale europeo tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. È pertanto opportuno abolire anche l'esenzione di queste ultime imprese dall'applicazione della direttiva 2009/38/CE.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2009/38/CE Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

*Emendamento*

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;  
*oppure*

Or. en



## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.";

#### *Emendamento*

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano ***in modo sostanziale*** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro."; ***oppure***

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) le misure prese in considerazione dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.";***

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

**4 bis.** *Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si dovrebbe tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti e del livello di gestione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che, indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti, interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri.*

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

(2) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

*Emendamento*

(2) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere **d)**, f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2009/38/CE Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo in vigore*

d) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto *e/o* delle prassi nazionali;

*Emendamento*

d) "rappresentanti dei lavoratori", **i sindacati o** i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto o delle prassi nazionali;

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;"

#### *Emendamento*

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, ***nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere preventivo in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che deve essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. La consultazione si svolge in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata dalla direzione centrale in tempo utile prima dell'adozione della decisione;***"

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per

#### *Emendamento*

***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per

l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta, **congiunta o distinta**, di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.”;

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo in vigore*

2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:

#### *Emendamento*

**-a bis) la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:**

2. A tal fine, **entro sei mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 1, con un'eventuale proroga di sei mesi** è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:

Or. en

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

#### *Testo in vigore*

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da **esperti di propria scelta, che possono comprendere** rappresentanti

#### *Emendamento*

**a bis) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:**

“Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori

delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

riconosciute a livello comunitario *e, se necessario, da altri esperti di sua scelta*. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.";

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, *anche* a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

#### *Emendamento*

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, *incluso un rappresentante di un sindacato riconosciuto a livello comunitario*, a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

#### *Testo della Commissione*

– le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

#### *Emendamento*

– le lettere *b)*, c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo in vigore*

**b)** la composizione del comitato aziendale europeo, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori *e al sesso*, e la durata del mandato;

#### *Emendamento*

**"b)** la composizione del comitato aziendale europeo, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori, e la durata del mandato, ***compreso, al momento dell'assegnazione dei seggi, un insieme di requisiti procedurali per conseguire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere;***

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5

#### *Testo della Commissione*

(5) ***all'articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:***

#### *Emendamento*

(5) ***l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:***

***a) il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:***

Or. en

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

*Testo in vigore*

— qualora — trascorsi **tre anni** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

*Emendamento*

”— qualora — trascorsi **18 mesi** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.”;

Or. en

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b (nuova)**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) è aggiunto il trattino seguente:**

— **qualora un accordo di cui all'articolo 6 sia stato risolto e non sia stato concluso alcun nuovo accordo fino all'ultimo giorno di validità di tale accordo.**

Or. en

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, nonché

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, nonché

gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni che sono state espressamente comunicate loro in via riservata dalla direzione centrale. La direzione centrale può inoltre predisporre adeguate modalità di trasmissione e archiviazione delle informazioni che contribuiscano a tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata.

gli esperti che eventualmente li assistono, ***alle condizioni e nei limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale e fatti salvi criteri oggettivi***, non siano autorizzati a rivelare a terzi le informazioni che sono state espressamente comunicate loro in via riservata dalla direzione centrale. La direzione centrale può inoltre predisporre adeguate modalità di trasmissione e archiviazione delle informazioni che contribuiscano a tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata.

Or. en

### Emendamento 31

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2009/38/CE  
Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i ***motivi*** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata.

#### *Emendamento*

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i ***criteri oggettivi*** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata ***e determina la durata degli obblighi di riservatezza.***

Or. en

### Emendamento 32

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2009/38/CE  
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)



**3 bis.** *Il paragrafo 1 non si applica ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza.*

Or. en

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

**Lo Stato membro interessato può subordinare** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

*Emendamento*

**Gli Stati membri subordinano** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Or. en

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti **appropriati** che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e

*Emendamento*

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti **necessari e sufficienti** che consentano **al comitato aziendale europeo e ai rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale e locale** di

di preparare, se del caso, **la consultazione** con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, **consultazioni significative e** con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. en

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Nei casi debitamente giustificati in cui è urgente adottare una decisione, i rappresentanti della direzione e dei lavoratori svolgono quanto prima un efficace processo di informazione e consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3. Se del caso, possono essere utilizzati a tal fine mezzi di comunicazione e di coordinamento digitali.**

Or. en

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. In caso di controversia tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori in merito all'opportunità di avviare una procedura di informazione e consultazione, la direzione centrale indica**

*per iscritto i fondamenti, debitamente corroborati, dei motivi per i quali non si applicano gli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o da accordi conclusi in virtù della stessa, ivi compresi i motivi che giustificano l'assenza di questioni transnazionali.*

Or. en

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater.** *Se è necessario che il comitato aziendale europeo svolga i suoi compiti, il comitato aziendale europeo o il comitato ristretto possono chiedere l'assistenza di esperti di sua scelta. Tali esperti possono comprendere rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti partecipano alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. In conformità del presente articolo, gli Stati membri possono fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.*

Or. en

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

#### *Emendamento*

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi **e della capacità giuridica** necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. en

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale.

#### *Emendamento*

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori, riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione **attuata e ogniqualvolta il comitato aziendale europeo lo ritenga necessario per svolgere i suoi compiti derivanti dalla presente direttiva**, in particolare prima e dopo le riunioni con la

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

#### *Emendamento*

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, **compreso il diritto di costituire e aderire a sindacati**, di una protezione e di garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle***

*procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.*

Or. en

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime.*

Or. en

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima non siano in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.*

Or. en

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest'ultima ne sia stata informata in anticipo.***"

#### *Emendamento*

I costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest'ultima ne sia stata informata in anticipo."

Or. en

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

"Gli Stati membri prevedono misure ***appropriate*** in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. In particolare provvedono affinché:

#### *Emendamento*

"Gli Stati membri prevedono misure in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. In particolare provvedono affinché:

Or. en

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) siano disponibili procedure

#### *Emendamento*

a) siano disponibili ***e facilmente***

adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

*accessibili* procedure **amministrative e giudiziarie** adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, **per chiedere e porre fine a una sospensione temporanea delle decisioni della direzione centrale, compresa la possibilità di richiedere un'ingiunzione preliminare a tal fine, qualora tali decisioni siano impugnate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o da accordi conclusi in virtù della stessa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza;**

Or. en

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le sanzioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo comprendono:***

Or. en

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis – lettera i (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i) sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata***



*dell'infrazione commessa dall'impresa e  
che aumentano di importo in base al  
numero di lavoratori interessati;*

Or. en

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis – lettera ii (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) ordinanze che escludono l'impresa  
dal beneficio di alcune o di tutte le  
prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici,  
compresi i fondi dell'Unione gestiti dagli  
Stati membri interessati, per un periodo  
massimo di tre anni;*

Or. en

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis – lettera iii (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iii) ordinanze che escludono l'impresa  
dalla partecipazione a un appalto  
pubblico quale definito dalla direttiva  
2014/24/UE del Parlamento europeo e del  
Consiglio<sup>1bis</sup>.*

---

<sup>1bis</sup> *Direttiva 2014/24/UE del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del  
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e  
che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L  
94 del 28.3.2014, pag. 65).*

**Emendamento 51****Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

In caso di *inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi* di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, *gli Stati membri prevedono* sanzioni pecuniarie, *da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma* del presente paragrafo, *fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.*

*Emendamento*

In caso di *violazioni* di cui *al paragrafo 1, lettera b), che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a)* del presente paragrafo, *sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679<sup>1bis</sup>.*

---

<sup>1bis</sup> *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

**Emendamento 52****Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per*

*Emendamento*

*In caso di violazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono sostanziali ed equivalenti*

*quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.";*

*a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.*

Or. en

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– *dopo il primo comma è inserito il seguente comma:*

*"Sono a carico della direzione centrale i costi giudiziari sostenuti nello svolgimento delle procedure, le spese di rappresentanza legale e i costi accessori, quali le spese di soggiorno e di viaggio per almeno un rappresentante dei lavoratori;"*

Or. en

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. *Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP:*

1. *Entro ... [due anni dopo il termine per il recepimento della presente direttiva modificativa], gli obblighi derivanti dalla presente direttiva si applicano agli accordi del comitato aziendale europeo o agli accordi relativi a una procedura per l'informazione e la consultazione conclusi*

inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva *non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.*

prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. *Tutti gli accordi conclusi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE e gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6 della direttiva 94/45/CE, firmati o riveduti tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva senza alcun obbligo di rinegoziazione.*

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro **due anni** dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

#### *Emendamento*

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro **18 mesi** dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis)** *All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*al momento di presentare tali proposte, la Commissione valuta la possibilità di includere nel campo di applicazione della direttiva 2009/38/CE i contratti che consentono a imprese strutturalmente indipendenti di influenzare reciprocamente il funzionamento e le decisioni economiche (come i contratti di franchising o di gestione), al fine di evitare eventuali lacune.*

Or. en

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)**

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 ter)** *all'articolo 16, è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione le misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.";*

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – punto 3**

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

"Qualora si verificano circostanze eccezionali o intervengano decisioni che con ogni probabilità incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e la cui urgenza non consenta di procedere all'informazione o alla consultazione in occasione della successiva riunione programmata del comitato aziendale europeo, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato tempestivamente. Il comitato ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

*Emendamento*

Qualora si verificano circostanze eccezionali o intervengano decisioni che ***possano incidere o*** con ogni probabilità incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e la cui urgenza non consenta di procedere all'informazione o alla consultazione in occasione della successiva riunione programmata del comitato aziendale europeo, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato tempestivamente. Il comitato ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato.

Or. en

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 3**

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese che sono o possono essere ***direttamente interessati*** dalle circostanze o dalle decisioni in questione.";

*Emendamento*

Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ristretto, hanno diritto di partecipare i membri del comitato aziendale europeo eletti o designati dagli stabilimenti e/o dalle imprese che sono o possono essere ***lesi*** dalle circostanze o dalle decisioni in questione.";

Or. en



## MOTIVAZIONE

Le transizioni verde e digitale creano opportunità e sfide per i mercati del lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori. Per trovare soluzioni sostenibili ai cambiamenti del mercato del lavoro, i lavoratori, i datori di lavoro e i cittadini dovrebbero essere incoraggiati a partecipare ai sistemi democratici e ai processi decisionali.

I comitati aziendali europei rappresentano indubbiamente un successo e un pilastro importante del modello sociale europeo. Quasi tre decenni sono passati dall'adozione e dal recepimento della direttiva 94/45/CE e oltre un decennio è passato dall'adozione della direttiva 2009/38/CE.

L'esenzione concessa agli accordi sottoscritti prima della direttiva 94/45/CE non è più giustificata, né è giustificato mantenere tale direttiva altrimenti obsoleta per gli accordi sottoscritti o modificati durante il periodo di recepimento della direttiva 2009/38/CE. Pertanto, gli accordi esentati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Talune decisioni, che potrebbero avere un significativo effetto diretto o indotto sugli interessi dei lavoratori, devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nel più breve termine possibile. Benché le direttive 94/45/CE e 2009/38/CE sanciscano diritti collettivi del lavoro transnazionali riguardo all'informazione e alla consultazione, all'atto pratico tali diritti spesso non sono rispettati e si sono dimostrati molto difficili da far valere. In molti casi i datori di lavoro hanno attuato misure che coinvolgevano questioni transnazionali senza informare e consultare il comitato aziendale europeo, e i comitati aziendali europei spesso sono informati e consultati solo dopo che le misure che coinvolgono questioni transnazionali sono state attuate. Occorre pertanto adottare disposizioni che consentano di far effettivamente valere tali diritti.



## **ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
BDA - The German Business Representation
ETUC - European Trade Union Confederation
EFFAT - European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions
EWC Academy

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.